**PARERE DELLA 11**ª **COMMISSIONE PERMANENTE**
*(Estensore: senatore PAGANO)*

Roma, 26 luglio 2016

**(n. 311) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151**

L’11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;

preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.

Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.

Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.

Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.

Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.

Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l’accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l’ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell’orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.

La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.

In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.

All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.

Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni - per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria - dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Si invita inoltre il Governo a modificare l'articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

In riferimento, poi, all'articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.

Riguardo all'articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di almeno un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.

Quanto all'articolo 44, comma 6, si segnala che l'articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell'economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 46, comma 1, lettera *f*), si rileva che l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l'autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell'articolo 46 il riferimento al punto 3) dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio. Sempre in merito al decreto legislativo n. 149 del 2015, si auspica che l'Ispettorato nazionale del lavoro, allo stato sotto la soglia della piena operatività, venga periodicamente monitorato in relazione all'efficacia del contrasto dell'evasione.

All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.

Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.

Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti e a definire con certezza la natura giuridica e le regole di attività dei soggetti coordinati e vigilati, data la giurisprudenza contraddittoria nel tempo.

Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.

Al comma 1, lettera *e*), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione "persone disoccupate" include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.

Al comma 1, lettera *g*), dell' articolo 5, si inserisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l’ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l’Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma 7, lettera *c*), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi "degli anni 2015/2016 e 2016/2017", in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.

Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore compartecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.

All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line - alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento - applicando quel criterio di delega sui "comportamenti concludenti", che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.

Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l'ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.

Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: "e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto" con le seguenti: ", i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto";

2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: "in relazione" fino a: "disoccupazione";

3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: "lavoratori privi di impiego" con la seguente: "soggetti privi di impiego";

4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "delle politiche attive" con le seguenti: "delle politiche del lavoro";

5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: "la decadenza dalla prestazione" inserire le seguenti: "e dallo stato di disoccupazione";

6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: "rispetto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di cui all'articolo 25".

Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.

Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.